



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'ACCREDITAMENTO DI IMPRESE INNOVATIVE

*Emanato con Decreto rettorale 13 novembre 2019, n. 815
Entrato in vigore il 13 novembre 2019*



Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 397210-7211-7214-7215 – Fax +39 0332 397209
Email: ricerca@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
www.uninsubria.it/la-ricerca/ricercauninsubria-panoramica
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Pad. Antonini - Piano I



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E L'ACCREDITAMENTO DI IMPRESE INNOVATIVE**

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Oggetto	3
Art. 3 - Definizione di impresa "Start up dell'Università degli Studi dell'Insubria".....	3
Art. 4 - Procedura per l'accREDITAMENTO.....	3
Art. 5 - Requisiti per l'accREDITAMENTO	4
Art. 6 - Durata dell'accREDITAMENTO	5
Art. 7 - Partecipazione dell'Ateneo.....	5
Art. 8 - Rapporti tra le società accREDITATE e l'Ateneo.....	6
Art. 9 - Conflitto di interessi.....	6
Art. 10 - Partecipazione del personale universitario alle imprese accREDITATE.....	6
Art. 11 - Proprietà intellettuale.....	7
Art. 12 - Uso del sigillo, di spazi e di altre proprietà dell'Università.....	7
Art. 13 - Entrata in vigore, retroattività e modifiche.....	7



Art. 1 - Finalità

1. L'Università degli Studi dell'Insubria (l'Università) favorisce la valorizzazione dei risultati della ricerca e del know-how sviluppati al proprio interno, anche attraverso il sostegno alla creazione di imprese start up, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e del presente regolamento.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di accreditamento dello status di impresa "Start up dell'Università degli Studi dell'Insubria" (l'Impresa) e l'eventuale partecipazione dell'Ateneo alla stessa.

Art. 3 - Definizione di impresa "Start up dell'Università degli Studi dell'Insubria"

1. L'impresa "Start up dell'Università degli Studi dell'Insubria" può costituirsi unicamente nella forma di società di capitali a responsabilità limitata.
2. L'Impresa deve rispettare la connotazione di "start up innovativa" come individuate secondo quanto stabilito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, art. 25 e ss. mm.
3. L'attività dell'Impresa si deve basare su risultati della ricerca e/o know-how ottenuti e sviluppati almeno in parte in Università.
4. Tra i soci deve esserci almeno un dipendente e/o collaboratore dell'Università tra le seguenti categorie:
 - a. professori e ricercatori;
 - b. personale tecnico amministrativo;
 - c. assegnisti di ricerca;
 - d. dottorandi;
 - e. studenti.

Art. 4 - Procedura per l'accREDITAMENTO

1. La proposta di costituzione e accreditamento della società è presentata dai soci fondatori.
2. La proposta deve includere:
 - a. l'elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale sottoscritte, del ruolo di ciascuno nella società e le relative competenze;
 - b. per ciascuno dei soggetti interni all'Università partecipanti alla società, l'indicazione dell'impegno richiesto per lo svolgimento delle attività previste al fine di valutarne la compatibilità con quanto stabilito ai sensi della normativa vigente e l'eventuale nulla osta previsto nel successivo articolo 10;
 - c. la descrizione dell'ambito di applicazione/oggetto della società;
 - d. la descrizione dei prodotti o servizi che si intende offrire che ne evidenzii il carattere innovativo e specifichi in che modo costituiscono valorizzazione dei risultati della ricerca e/o del know-how d'Ateneo;
 - e. l'analisi del mercato di riferimento esistente e futuro;
 - f. la descrizione della struttura organizzativa, delle risorse produttive, degli spazi e degli strumenti necessari;

- g. l'indicazione precisa e circostanziata degli spazi e delle attrezzature di proprietà dell'Ateneo necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa e l'eventuale autorizzazione all'utilizzo degli stessi da parte dell'organo competente;
 - h. il piano economico-finanziario riferito ad un periodo almeno triennale;
 - i. gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'università e l'eventuale proposta di accordo di gestione della proprietà intellettuale preesistente;
 - j. le norme di funzionamento della società (lo statuto, i patti parasociali);
 - k. il parere del Dipartimento di afferenza dei soci partecipanti riguardo a:
 - la partecipazione degli stessi alla società;
 - la potenziale esistenza di conflitto di interesse fra le attività previste dalla nuova iniziativa imprenditoriale e le attività di ricerca e sviluppo o attività conto terzi erogate dal Dipartimento.
3. L'Amministrazione Centrale cura l'istruttoria della proposta, verificandone i requisiti di presentazione ed in generale la correttezza della documentazione presentata, dal punto di vista amministrativo.
 4. La proposta viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico sulla base dei criteri descritti al seguente articolo 5.
 5. L'approvazione della proposta attribuisce all'impresa la denominazione "Start up dell'Università degli Studi dell'Insubria".
 6. Il Consiglio di Amministrazione può revocare, in qualsiasi momento, l'attribuzione di tale qualifica. In particolare, è motivo di revoca l'accertata violazione a quanto statuito al successivo articolo 9 in materia di conflitto di interessi.

Art. 5 - Requisiti per l'accreditamento

1. Oltre alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, i criteri che saranno presi in considerazione per la concessione e il rinnovo dell'accreditamento sono i seguenti:
 - a. sulla base della descrizione dei prodotti o servizi: grado di innovatività del prodotto o del servizio offerto dall'impresa;
 - b. sulla base dell'analisi del mercato di riferimento esistente e futuro: possibilità di valorizzazione del prodotto/servizio e prospettive di sviluppo e consolidamento nel medio/lungo termine;
 - c. sulla base della descrizione della struttura organizzativa e delle risorse necessarie: adeguatezza del modello tecnico/organizzativo adottato per la gestione delle attività di produzione e commercializzazione, oltre che delle risorse umane;
 - d. sulla base del piano economico aziendale: efficacia delle politiche di industrializzazione/commercializzazione e sostenibilità economico-finanziaria di breve e medio termine;
 - e. anche sulla base del parere del dipartimento di afferenza: assenza di incompatibilità e conflitti di interessi come successivamente descritti negli articoli 9 e 10;
 - f. esistenza di progetti/collaborazioni di ricerca con altri Atenei o enti pubblici di ricerca nazionali ed internazionali;
 - g. evoluzione/continuità della compagine sociale.



Art. 6 - Durata dell'accREDITamento

1. Il riconoscimento di "Start up dell'Università degli Studi dell'Insubria" ha durata quinquennale, salvo verifica annuale dei requisiti descritti nell'articolo 5 e secondo le modalità del comma successivo.
2. Al fine di poter mantenere lo status di "Start up dell'Università degli Studi dell'Insubria", l'impresa si impegna ad inviare annualmente all'Ateneo una copia del proprio bilancio d'esercizio accompagnato da una relazione sull'attività svolta nella quale si evidenzia il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 5.
3. In caso di inadempienza o di comprovato decadimento dei requisiti di cui all'articolo 5, il Consiglio d'Amministrazione delibera in merito alla revoca dell'accREDITamento.
4. Alla decadenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2, la "Start up dell'Università degli Studi dell'Insubria" può chiedere di essere accREDITata quale "Spin off dell'Università degli Studi dell'Insubria" secondo le modalità descritte negli articoli 4 e 5 e solo se sussistono i requisiti previsti dal art. 4, comma 1, DL 3/2015 e ss. mm..

Art. 7 - Partecipazione dell'Ateneo

1. All'atto dell'esame della proposta di accREDITamento, l'Università può decidere in merito alla propria partecipazione al capitale dell'impresa.
2. La quota di partecipazione dell'Università, all'atto di costituzione della società, non può essere inferiore al 5% del capitale sociale dell'impresa ed è definita nei "Patti parasociali" in funzione delle caratteristiche dell'impresa, dei suoi piani di sviluppo e della tipologia dell'attività svolta. È facoltà dell'Università partecipare a futuri aumenti di capitale, ovvero acquisire quote ulteriori a titolo oneroso, ma solo per motivate valutazioni di convenienza od opportunità.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, ricorrendo particolari motivi di convenienza o opportunità, può, sentito il Senato Accademico, derogare ai limiti di partecipazione al capitale sociale di cui al comma precedente.
4. I patti parasociali devono contenere che:
 - a. all'Università sia confermato il diritto di prelazione riservato ai soci;
 - b. non possano essere assunte, senza il parere favorevole dell'Università, delibere assembleari volte a modificare le clausole statutarie poste a salvaguardia dell'Università e/o a realizzare operazioni straordinarie che abbiano la finalità di modificare il capitale sociale;
 - c. qualora sia prevista la partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale, la nomina di un Sindaco Unico o un membro del Collegio sindacale individuato dall'Ateneo, anche nei casi in cui non sussista uno specifico obbligo di legge;
 - d. all'Università sia riservato un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell'Impresa (esterno al gruppo dei proponenti di cui all'art. 3.4) che vigili sulla corretta applicazione dei Patti parasociali e sul mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4. A tale rappresentante, individuato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, spetta, per la partecipazione alle riunioni del suddetto Consiglio di Amministrazione, un compenso pari a quello eventualmente definito per gli altri membri dello stesso organo.
5. La partecipazione dell'Ateneo è valutata annualmente contestualmente al rinnovo dell'accREDITamento e non può superare i 5 anni. La cessazione della partecipazione non implica la revoca dell'accREDITamento.



Art. 8 - Rapporti tra le società accreditate e l'Ateneo

1. L'Università promuove la collaborazione con le imprese accreditate nell'ambito di programmi congiunti di ricerca, di alta formazione, e di altra natura.
2. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali e commerciali, l'Università può attivare specifici servizi di sostegno alla nascita, all'avviamento e allo sviluppo di impresa. L'accesso ai predetti servizi avviene sulla base di appositi bandi e/o convenzioni.

Art. 9 - Conflitto di interessi

1. L'impresa accreditata non deve svolgere attività che possano arrecare pregiudizio al buon nome e al decoro dell'Università.
2. All'impresa accreditata è vietato svolgere attività in concorrenza con quelle dell'Università: ogni potenziale situazione di conflitto di interesse deve essere tempestivamente segnalata all'Ateneo.
3. Non possono assumere cariche direttive e amministrative il Rettore, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti.

Art. 10 - Partecipazione del personale universitario alle imprese accreditate

1. Il personale docente e/o ricercatore può partecipare all'impresa accreditata assumendo responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina di Ateneo vigente in materia.
2. Il personale docente e/o ricercatore può svolgere attività libero-professionale a favore dell'impresa accreditata nel rispetto delle norme in materia di autorizzazione di incarichi extra-istituzionali.
3. Il personale tecnico amministrativo può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell'impresa accreditata su designazione dell'Università, previa autorizzazione del Direttore Generale.
4. Il personale tecnico amministrativo può svolgere attività lavorativa a favore della impresa accreditata previa opzione del regime part time pari o inferiore al 50%, salvo comunque l'obbligo di comunicazione all'Università dell'attività che verrà svolta. Il personale tecnico amministrativo a tempo pieno può svolgere attività di natura occasionale nei confronti dell'impresa accreditata, nel rispetto della normativa vigente in materia di incarichi extra-istituzionali.
5. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere attività loro assegnate, previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento, sentito il responsabile scientifico, e nel rispetto del regolamento d'Ateneo che disciplina gli assegni di ricerca.
6. I dottorandi di ricerca possono svolgere attività loro assegnate, previa autorizzazione del Collegio Docenti del corso di dottorato e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento d'Ateneo che disciplina i dottorati di ricerca.
7. I docenti e ricercatori a tempo pieno devono comunicare all'Ateneo, a conclusione di ogni esercizio finanziario, i dividendi ed i compensi a qualsiasi titolo percepiti dall'impresa.
8. Lo svolgimento dell'attività a favore della società di start up non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni connesse al rapporto di lavoro/collaborazione con l'Università.
9. Nell'ipotesi di sopravvenuta incompatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dell'impresa accreditata e le funzioni didattiche e di ricerca il docente o il ricercatore deve dare immediata comunicazione al Rettore.

Art. 11 - Proprietà intellettuale

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dalla impresa accreditata è dell'impresa stessa.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i risultati della ricerca siano stati generati anteriormente alla costituzione della start up o siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture dell'Università. In queste ipotesi, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 30/2005 in materia di titolarità dei diritti sulle invenzioni industriali, la proprietà intellettuale generata sarà soggetta a contitolarità tra Università e impresa, in misura che verrà determinata con appositi accordi, ovvero nei patti parasociali ove fosse prevista la partecipazione dell'Ateneo.
3. Alle invenzioni conseguite da dipendenti, collaboratori e studenti dell'Università si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente e dai Regolamenti di Ateneo in materia.

Art. 12 - Uso del sigillo, di spazi e di altre proprietà dell'Università

1. All'impresa accreditata è concesso il diritto di utilizzare il sigillo dell'Ateneo nella denominazione sociale e nella corrispondenza, con la dicitura "Impresa Start up dell'Università degli Studi dell'Insubria" ovvero dicitura "Impresa Spin off dell'Università degli Studi dell'Insubria" attraverso la stipula di un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto contestualmente alla concessione dell'accREDITAMENTO. Tale contratto è a titolo oneroso e dovrà prevedere un corrispettivo annuale variabile all'Ateneo corrispondente a una percentuale annua del fatturato evidenziato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato della società e definito in sede di accREDITAMENTO.
2. Il contratto di licenza dovrà prevedere obbligatoriamente:
 - a. la possibilità di recesso unilaterale da parte dell'Università in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivazione;
 - b. la risoluzione automatica nel caso in cui vengano meno le condizioni previste per l'ottenimento o il mantenimento dell'accREDITAMENTO ai sensi del presente Regolamento;
 - c. la previsione che ogni responsabilità connessa e/o dipendente da prodotti o servizi posti in essere dalla società accreditata o comunque derivante dall'utilizzo improprio o illecito da parte dalla società accreditata;
3. Per le società accreditate partecipate i termini del contratto di licenza dei commi precedenti potranno essere contenuti nei patti parasociali.
4. In casi eccezionali è possibile non prevedere alcun corrispettivo.
5. L'utilizzo di spazi, attrezzature e personale da parte della impresa accreditata è regolato da apposita convenzione con la struttura ospitante, che disciplina tra l'altro il trasferimento dei rischi e la loro assicurazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la determinazione dell'eventuale corrispettivo da richiedere alla società accreditata nonché i controlli e il potere dell'Università di recedere dalla convenzione, previa decisione del Consiglio di Amministrazione, determinando così l'obbligo di cessare l'utilizzo di beni e spazi universitari.

Art. 13 - Entrata in vigore, retroattività e modifiche

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Gli spin off/start up esistenti alla data di entrata in vigore devono recepire questo regolamento, con delibera del proprio consiglio di amministrazione, entro 120 giorni dalla data medesima, pena la revoca dell'accREDITAMENTO.
3. Le modifiche sono adottate con la stessa procedura prevista per la sua emanazione.



4. Tutti i riferimenti normativi presenti nel Regolamento si intendono automaticamente modificati a seguito delle modificazioni apportate alle norme stesse dal legislatore nazionale.